



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1421/K/969 - MB/mm**

ROMA, LI **18 aprile 2007**

OGGETTO: **Previdenza Complementare: Fondi preesistenti – Parere del Consiglio di Stato**

L'art. 20 del Decreto Legislativo 252/05 sulla riforma della previdenza complementare ha stabilito che le forme pensionistiche preesistenti debbano adeguarsi alla nuova normativa secondo modalità e criteri da individuare con uno o più decreti emanati dal Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro.

Ciò in relazione alle caratteristiche specifiche che rivestono tali forme di previdenza complementare.

La bozza di regolamento predisposta a tale fine da parte del Ministero dell'Economia è stata però censurata dal Consiglio di Stato che ha sospeso il parere in attesa di acquisire ulteriori elementi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa battuta di arresto, in un processo così complesso come quello di adeguamento alla nuova normativa, rischia di compromettere la possibilità per i fondi preesistenti di rispettare il termine ultimo del 31 maggio per la presentazione delle richieste di autorizzazione alla Covip.

Abbiamo quindi sollecitato il Ministero dell'Economia al fine di ottenere l'emanazione del nuovo testo in tempi brevi e comunque utili per il rispetto di tale scadenza.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Allegato: Parere Consiglio di Stato del 19/3/07



Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 19 marzo 2007*

N. della Sezione:
1030/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
– Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante il regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 delle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (*c.d.* fondi pensione preesistenti).

La Sezione

Vista la relazione del 7 febbraio 2007,
trasmessa con nota prot. n.
ACG/114/DGT/3189 del 6 marzo 2007

e pervenuta il 12 marzo successivo, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Gianpiero Cirillo;

PREMESSO

L'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 stabilisce che le forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 42 – forme pensionistiche

c.d. preesistenti – debbano adeguarsi al medesimo decreto legislativo secondo criteri, modalità e tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo medesimo.

Peraltro l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 subordina all'emanazione del decreto ministeriale suddetto l'applicazione degli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5 del medesimo decreto legislativo, stabilendo altresì che qualora le forme pensionistiche *c.d.* preesistenti siano già state configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile e indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture amministrative e contabili separate.

Lo schema di regolamento, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate così come previsto dalla norma primaria, tiene conto sia della direttiva 2003/41/CE, in fase di recepimento, relativa alla attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali, e sia della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296), che anticipa al primo gennaio 2007 l'entrata in vigore della disciplina in materia di previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005.

Lo schema si compone di 7 articoli.

L'art. 1 e l'art. 2 fissano, rispettivamente, le definizioni tecniche degli istituti disciplinati e le finalità, ossia le disposizioni che richiedono modalità specifiche di adeguamento ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005 nei confronti dei fondi pensione preesistenti.

L'art. 3 stabilisce l'obbligo di adeguamento degli statuti dei fondi pensione preesistenti alle nuove norme di organizzazione e funzionamento; le possibili deroghe dei fondi a prestazione definita, previa autorizzazione della COVIP; l'utilizzazione del responsabile del fondo per i fondi pensione interni bancari o assicurativi, che può essere scelto anche tra esponenti della banca o dell'impresa di assicurazione; le forme giuridiche che i fondi preesistenti possono assumere, ossia come oggetti con personalità giuridica se sono costituiti all'interno di categorie comparti o raggruppamenti, anche senza parzialità giuridica

(associazione non riconosciuta) per i fondi pensione ad ambito meramente aziendale, infine l'esclusione da tali obblighi per i fondi interni bancari e assicurativi, che continuano ad essere configurati come parte di bilancio all'interno del patrimonio dell'impresa bancaria o assicurativa.

L'articolo 4 stabilisce che i fondi pensione preesistenti debbano predisporre apposite sezioni a contribuzione definita qualora vogliano essere destinatari del finanziamento mediante il trattamento di fine rapporto (TFR).

Inoltre i fondi preesistenti interni bancari assicurativi si debbono costituire in patrimonio autonomo o separato atteso che per essi l'articolo precedente non prevede l'obbligo di assumere la personalità o soggettività giuridica.

Viene previsto anche il coinvolgimento del soggetto al cui interno sono costituiti i fondi pensione mediante la possibilità di inserire in apposite clausole contrattuali la garanzia di restituzione del capitale e dei rendimenti comparabili al terzo di rivalutazione del TFR.

Si stabilisce infine che i fondi pensione istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli bancari e assicurativi non possano essere destinatari del TFR se non vi è stato l'adeguamento statutario alle norme del regolamento, ivi prevista l'acquisizione della nuova soggettività giuridica.

L'articolo 5 disciplina i modelli gestionali e il regime degli investimenti ammissibili per i fondi preesistenti, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari.

L'articolo 6 prevede che la materia dei conflitti di interessi è regolata dalle norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, introdotto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/41/CE, in corso di pubblicazione.

L'articolo 7 è la norma finale con la quale si stabilisce che per gli aspetti non espressamente disciplinati si applica il decreto legislativo n. 252 del 2005.

CONSIDERATO

La Sezione osserva:

- l'articolo 20, comma 2, stabilisce che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

“devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti...” e così via;

- finora, l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, sottraeva espressamente i fondi pensione dall'applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 124 del 1993, tra le quali quelle relative all'obbligo di assunzione della forma di soggetto riconosciuto per i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti nonché alla gestione convenzionata delle risorse;
- invece, il decreto legislativo n. 252 del 2005 sembra porre un generale obbligo di adeguamento dei fondi a tutte le disposizioni in esso contemplate, ivi compresa la forma della soggettività giuridica, mentre per le sole modalità gestionali, le prestazioni accessorie, le prestazioni definite, l'erogazione delle rendite da parte dei *c.d.* fondi preesistenti sembra volerne differenziare la disciplina applicativa in ragione delle specifiche caratteristiche di talune forme pensionistiche;
- orbene, dallo schema in esame, emerge che, relativamente alla forma giuridica, mentre i fondi pensione diversi da quelli bancari ed assicurativi si debbano adeguare all'art. 4 del decreto legislativo n. 252 del 2005 – laddove prevede i fondi pensione debbano costituirsi come soggetti (senza o con) personalità giuridica come patrimoni di destinazione -, viceversa, i fondi bancari o assicurativi continuano ad essere configurati come poste di bilancio all'interno del patrimonio dell'impresa bancaria o assicurativa, prevedendosi per i soli fondi preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR la costituzione di un patrimonio separato;
- tale differenziazione viene giustificata, sia nella relazione illustrativa e sia nei vari pareri acquisiti, in ragione degli effetti negativi derivanti dall'eventuale nuovo assetto organizzativo e funzionale che l'adeguamento comporterebbe, nonché per i maggiori costi che ne deriverebbero; tuttavia, va considerato che, sia la nuova normativa e sia la direttiva 2003/41/CE in corso recepimento,

hanno voluto configurare, senza distinzione, i fondi pensione quali nuovi soggetti al fine di evitare che l'eventuale fallimento dei soggetti economici al cui interno vengono costituiti li veda coinvolti, salvaguardando così i risparmi dei lavoratori in quiescenza;

- va altresì considerato che dalla applicazione della nuova normativa sembrano essere esclusi i fondi preesistenti interni, ossia quelli riguardanti i dipendenti delle imprese assicurative e bancarie, per i quali valgono le stesse esigenze di salvaguardia, in quanto lavoratori.

Tanto premesso, la Sezione ritiene, proprio in ragione del fatto che vengano in rilievo problemi generali di politica economica acquisire il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'intero schema di regolamento. Analoga esigenza si avverte per quanto concerne il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui nota adesione allo schema, presente in atti, non si sofferma sui temi di sopra posti in rilievo.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'emissione del parere richiesto in attesa dell'acquisizione dei pareri richiesti.

Manda alla segreteria per gli incumbenti del caso.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)